

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 18284 / 79.2015.11. del 05 AGO. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Art. 23 D.P.R. 85/1991 – Rimborso per attività capillare di osservazione

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi  
di pubblica utilità  
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti  
Palermo  
(Rif. Prot. n. 27541 del 22.6.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 4 del D.P.R. 85/1991.

Viene precisato al riguardo che la predetta disposizione prevede che *“per lo svolgimento delle attività capillari di osservazione, il servizio può avvalersi dell'osservatore idrografico volontario, al quale viene corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese”*.

Poste le superiori premesse viene chiesta consultazione circa *“la possibilità di riconoscere il compenso forfettario anche al personale incardinato all'interno di questo Servizio o comunque dipendente regionale o di altra amministrazione pubblica; o, diversamente, lo stesso vada riconosciuto esclusivamente a soggetti incardinati in organizzazioni di volontariato come per esempio le Associazioni dei corpi volontari di Protezione Civile”*.

2. In relazione al parere richiesto si osserva quanto segue.

L'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 (recante disposizioni per il contenimento della spesa pubblica), nell'ambito della specifica disciplina per i compensi dei componenti di organi collegiali (commissioni, comitati, consigli e collegi), prevede, al comma 4, che *“nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di*

*altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrano nell'attività ordinaria ed istituzionale.*

La predetta disposizione, pur non riferita alla specifica fattispecie posta all'attenzione dello scrivente, pare evidenziare in maniera implicita il principio della omnicomprensività della retribuzione del dipendente regionale.

Se, in altri termini, è posto il divieto di compensi per incarichi di amministrazione e controllo, a maggior ragione (e rigore) tale preclusione deve ritenersi operante per le attività istituzionali.

Per altro, nella previsione di cui all'articolo 23, comma 4 del D.P.R. 85/1991, il rimborso, seppur non qualificabile come compenso, sembra avere piuttosto la funzione di indennizzare il "volontario" per l'onere di vigilanza e custodia della centralina di monitoraggio capillare ed il quesito posto allo scrivente si sostanzia nello stabilire se l'ampliamento del servizio mediante l'affidamento a volontari del monitoraggio capillare si possa perseguire identificando il dipendente del Servizio col "volontario". Si tratta di una scelta di opportunità, che lascia perplesso lo scrivente, ma la cui valutazione non può che essere di competenza esclusiva di codesto richiedente.


Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Visto: il Dirigente Avvocato Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

**D'ORDINE**  
(Av. P. Chiapparrone)

